



Decreto Dirigenziale n. 96 del 27/06/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "S. UMBERTO" IN
AGRO DEI COM UNI DI CARINOLA E FRANCOLISE (CE) ART. 23 - L.R. 8/96.

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "S. UMBERTO" IN AGRO DEI COMUNI DI CARINOLA E FRANCOLISE (CE) Art. 23 - L.R. 8/96.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°25 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;
- con decreto dirigenziale n.63 del 22/06/2006 è stata concessa al Sig. Capezzuto Giovanni, nato a Carinola il 22/01/59 ed ivi residente alla Frazione Nocelleto, via IV Novembre località "S.Barbara", la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "**S. UBERTO**" della superficie di ha 399,54, in agro del comune di Carinola (CE) e Francolise (CE), con scadenza 30 giugno 2011;
- con decreto dirigenziale n°202 del 26/10/2009 è stata concessa un ampliamento della superficie aziendale per una superficie complessiva di Ha 436.82.46, anziché **Ha 399.54** in agro dei Comuni di Carinola (CE) e Francolise (CE), a modifica della precedente concessione rilasciata con DRD n°63 del 22.06.2006;

CONSIDERATO che

- nel semestre precedente la scadenza di tale concessione, il sig. Capezzuto Giovanni, ha prodotto istanza con la relativa documentazione, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per il quinquennio 2011/2016, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento "nuovi criteri per la costituzione di aziende agro-turistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°25 del 22.9.2003";
- dall'esame della pratica si evidenzia come le superfici interessate riguardano i territori della precedente concessione ed è da ritenersi valida la documentazione prodotta;

RITENUTO pertanto la richiesta del Sig. Capezzuto Giovanni possa essere accolta;

VISTI

- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- l'art.23, comma 1, della L.R. 8/96;
- altresì il D.P.G.R. n°25 del 22 settembre 2003 ;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio "Foreste e Caccia" incardinato nel Settore Foreste Caccia e Pesca;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

-Al sig. Capezzuto Giovanni, nato a Carinola il 22/01/59 ed ivi residente alla Frazione Nocelleto, via IV Novembre località "S.Barbara" è rinnovata la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "**S. UBERTO**" della superficie di ha 436.82.46, in agro del comune di Carinola (CE) e Francolise (CE), ai sensi dell'art.23 della L.R.8/96 nonché dei nuovi criteri emanati con D.P.G.R. n°25 del 22 settembre 2003,

La presente concessione di rinnovo è assoggettata al rispetto degli stessi obblighi indicati nel decreto di prima concessione che si intendono riportati e trascritti, compreso il pagamento della tassa di concessione annuale prevista e a quanto di seguito indicato:

- il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente così come da programma di gestione presentato, inoltre dovrà prevedere la destinazione del 2% della superficie interessata all'Azienda a coltivazione a perdere;

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' FINO AL 30 giugno 2016;

Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1)- copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2)- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà assentite;
- 3)- copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri";
- 4)- planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del territorio destinato a zona di rifugio della selvaggina;

Il concessionario inoltre, in caso di controlli da parte dell'autorità preposta, è tenuto ad esibire il presente atto unitamente al decreto di prima concessione;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, comporta la revoca immediata della concessione.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

D.ssa Daniela Lombardo